Prot. DDA/0002169 del 31-10-2018

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1629, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 895/DDA/AM)

Con istanza DDA/1629, pervenuta in data 30 ottobre 2018 (prot. n. DDA/0002140, è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato giusta delega delle società Twentieth Century Fox Film Corporation, Warner Bros. Entertainment Inc. e Disney Enterprises Inc, detentrice dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sitointernet http://mondowarezz.me, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	**TITOLO**	**ANNO**	**LINK**
Twentieth Century Fox Film Corporation	Deadpool 2	2018	OMISSIS
Twentieth Century Fox Film Corporation	Ferdinand	2018	OMISSIS
Twentieth Century Fox Film Corporation	The Greatest Showman	2018	OMISSIS
Twentieth Century Fox Film Corporation	Maze Runner - La rivelazione	2018	OMISSIS
Twentieth Century Fox Film Corporation	Red Sparrow	2018	OMISSIS
Warner Bros. Entertainment Inc.	The Nun: La vocazione del male	2018	OMISSIS
Warner Bros. Entertainment Inc.	Rampage: Furia animale	2018	OMISSIS
Disney Enterprises, Inc	Nelle pieghe del tempo	2018	OMISSIS
Disney Enterprises, Inc.	Ant-Man and the Wasp	2018	OMISSIS
Disney Enterprises, Inc.	Gli Incredibili 2	2018	OMISSIS

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risulta accessibile, alle pagine internet sopra indicate, riproduzione delle opere audiovisive sopra riportate e le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-*ter*, lett. *a)* e *d)*, della citata legge n. 633/41.

Dalle verifiche condotte sul sito risulta, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiara essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo.

Dalle suddette verifiche risulta, inoltre, quanto segue:

- il nome a dominio del sito mondowarezz.me risulta verosimilmente registrato dalla società TLD Registrar Solutions con sede al 35-39 Moorgate, EC2R6AR London, United Kingdom, email abuse@tldregistrarsolutions.com, per conto di un cliente la cui identità risulta celata;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente forniti dalla società SHINE SERVERS LLP, con sede Plot No. 5 and 6, Shopping Complex, B-7, Vasant Kunj, 110070 New Delhi INDIA indirizzi email noc@shineservers.com e abuse@shineservers.com; i server, localizzati ad Amsterdam, Paesi Bassi, appaiono verosimilmente riconducibili alla medesima società.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento. Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1629 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u)*, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito internet da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Adele Morello, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1629**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza **DDA/1629**, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d)*, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi entro **il 16 novembre 2018.**

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet

dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE

Benedetta Alessia Liberatore

Firmato digitalmente da:Benedetta Alessia Liberatore
Organizzazione:AGCOM/95011660636
Data:31/10/2018 16:18:18